



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito piani individuali pensionistici ex D.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti dotati di autonoma soggettività giuridica

Agli enti nel cui patrimonio siano istituiti fondi pensione preesistenti

Roma, 20 GIU. 2011

Prot. n. 3348

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari - Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1° marzo 2011.

Con la presente circolare si richiama l'attenzione delle forme pensionistiche complementari in merito ad alcune importanti novità relative alla erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita, derivanti da interventi che attengono direttamente al settore assicurativo ma che sono destinati ad interessare anche l'ambito della previdenza complementare.

Come è noto, l'art. 55-*quater* del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, oggi consente alle imprese di assicurazione, per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima (10 novembre 2007), di praticare differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al genere – uomini e donne – a condizione che, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi.

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 1° marzo 2011 (Causa C-236/09), ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012, l'art. 5, comma 2 della Direttiva n. 2004/113/CE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura, al quale le citate disposizioni nazionali hanno inteso dare attuazione.

La possibilità di differenziare per genere le tariffe e le prestazioni assicurative è, quindi, destinata a venir meno per i contratti assicurativi che saranno stipulati successivamente alla data appena indicata.

Anche le convenzioni sottoscritte successivamente a detta data dalle forme pensionistiche complementari con le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni dovranno conseguentemente rispettare la regola generale dei premi e delle prestazioni unisex.

E' pertanto necessario che le forme pensionistiche complementari le cui prestazioni vengono erogate tramite imprese di assicurazione avvino sin d'ora una riflessione in merito alle ricadute di siffatto divieto di differenziazione. Tale riflessione, che ovviamente potrà essere utilmente svolta anche con le imprese di assicurazione incaricate dell'erogazione, dovrà in ogni caso mirare ad assicurare, in sede di riallineamento delle condizioni di erogazione delle future prestazioni, la migliore tutela possibile degli iscritti di ambo i sessi alla previdenza complementare.


E', inoltre, opportuno che gli iscritti e i potenziali iscritti siano messi in grado di conoscere per tempo le novità che interesseranno il settore. Sarà, pertanto, compito delle forme pensionistiche complementari fornire la predetta informativa, non appena risulteranno meglio definite le ricadute per ciascuna forma.

Per le forme pensionistiche complementari collettive che erogano le prestazioni direttamente, vale a dire senza avvalersi di imprese di assicurazione, le novità di cui sopra non trovano al momento applicazione, ancorché – come è evidente – ciò comporti una rilevante distinzione delle regole applicabili agli iscritti, in funzione della specifica modalità di erogazione adottata dalla forma pensionistica.

Ad ogni modo, nei riguardi di queste ultime continua a trovare applicazione l'art. 30-*bis* del medesimo decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 sopra richiamato, introdotto in attuazione della Direttiva 2006/54/CE in tema di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tale norma, nel prevedere un generale divieto di discriminazione tra sessi nella partecipazione alle forme pensionistiche complementari collettive, individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso.

In base all'attuale quadro di riferimento, pertanto, alle forme pensionistiche complementari collettive che erogano le prestazioni direttamente continuano ad essere consentite, alle condizioni indicate nella normativa, prestazioni differenziate per genere.

In riferimento a dette forme, si informa che la COVIP ha posto in pubblica consultazione uno schema di Disposizioni recante indicazione degli adempimenti alle stesse richiesti, in particolare ai fini della verifica della affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali posti a fondamento delle differenziazioni praticate.



Peraltro, vista la rilevanza dell'argomento e le analogie esistenti tra le richiamate normative relative rispettivamente al settore assicurativo e a quello dei fondi pensione, delle quali solo la prima appare allo stato attuale interessata dalla sentenza abrogativa della Corte di Giustizia, non sono da escludersi ulteriori interventi a livello comunitario che possano tendere a riallineare le due normative. La COVIP continuerà, quindi, a seguire con attenzione l'evoluzione della materia, riservandosi di fornire nel prosieguo eventuali ulteriori indicazioni, ove necessario o opportuno.

Distinti saluti.



Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)

